
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA ALBO

DATA 25/06/2021

N. 65

Oggetto :

TARI: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SUB-ATO D "EVANCON - MONT-CERVIN" ANNO 2021 E RIDETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addi venticinque del mese di giugno alle ore sedici e minuti zero presso la sala delle adunanza sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
CIPRIANI ELIO	Consigliere	Presente
CONTE LINA	Consigliere	Presente
CORTESE PAOLA	Consigliere	Presente
PAGE ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Presente
IIRITI ANTONIO	Consigliere	Assente
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 16

Totale Assenti: 1

Giustifica l'assenza il consigliere Iiriti Antonio.

Assiste il Segretario Comunale Dott. MANTEGARI RICCARDO.

Il Sig. FREDERIC PICCOLI - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

DATO ATTO:

- che, con D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (*“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 in data 22 marzo 2021, è stato approvato il differimento al 30/04/2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- che, con D.L. 20 aprile 2021, n. 56 (*“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*), pubblicato sulla G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, è stato approvato l'ulteriore differimento al 31.05.2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

PRECISATO che l'art. 30, comma 5, del succitato D.L. 41/2021 dispone la deroga, per il solo anno 2021, rispetto a quanto previsto dall'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 e dall'art. 53, comma 16, della legge 388/2000, per effetto della quale gli enti possono approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI, sulla base del PEF, entro il 30 giugno 2021;

RESO EDOTTO:

- che in Valle d'Aosta la gestione dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (*“Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”*) con la quale l'organizzazione della gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale è stata riorganizzata su base territoriale in ATO (ambito territoriale ottimale unico) e sub-ATO;
- che la Regione, in qualità di autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO), coordina e verifica tutta l'attività di gestione e provvede alla gestione e alla determinazione delle tariffe per le attività di smaltimento e recupero finale che sono applicate ai sub-ATO e i sub-ATO, coincidenti con le Unité des Communes valdôtaines (già Comunità montane) ed il Comune di Aosta, gestiscono le attività di raccolta, trasporto e servizi annessi;

CONSIDERATO che:

- il D.lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione del servizio, le modalità di conferimento a servizio, l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020-2021);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, l'art. 1 della legge 147/2013 dispone:

- al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 683 che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF ad oggetto *"Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati"*;
- deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A ad oggetto *"Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente"*;
- deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante *"Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi"*;
- deliberazione dell'Autorità 443 del 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF ad oggetto *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"* che obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99, con la quale ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2021 e dei Listini Tariffari attraverso:
 - a) criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio per la gestione dei rifiuti;
 - b) criteri di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
 - c) criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO, in particolare, che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori che deve essere coperto attraverso il

gettito tariffario e individua nuove definizioni riguardo il perimetro regolatorio, il limite di crescita annuale legato al miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale, corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni, i parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili e tempi certi ed uniformi, prevedendo il ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 con eventuale conguaglio e la modifica della distribuzione tra parte fissa e parte variabile;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n. 443/2019 (art. 6) definisce la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), demandando al soggetto gestore la sua predisposizione annuale per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità, in coerenza con gli obiettivi definiti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 5 del 26.02.2019 ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)";
- n. 7 del 24.04.2020 ad oggetto "Imposta comunale IMU e TARI: approvazione aliquote per l'anno 2020";
- n. 10 del 12.03.2021 ad oggetto "Imposta comunale TARI: approvazione tariffe per l'anno 2021" con la quale, in assenza di PEF da parte del SubATO D "Evançon - Mont Cervin" venivano determinate le tariffe, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, in modo da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio inserite nel bilancio di previsione per l'anno in corso;

VISTA, da ultimo, la deliberazione della Giunta dell'Unité del Communes valdôtaines Mont-Cervin n. 61 del 17.06.2021 avente ad oggetto "Esame e *approvazione del PEF 2021*" con la quale l'Unité Mont Cervin, in qualità di sub-ATO D "Evançon - Mont Cervin", ha approvato il Piano Economico Finanziario 2021, predisposto secondo il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti" di cui alla Delibera ARERA 443/2019/R/Rif, relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, afferenti all'Unité Mont Cervin;

PRESO ATTO che l'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin, quale ente gestore, ha trasmesso in data 24.06.2021 (acquisito al protocollo dell'ente al n. 9576 in pari data) il piano economico finanziario, approvato con la succitata deliberazione n. 61 del 17.06.2021, al fine dell'elaborazione della tariffa TARI anno 2021;

PRECISATO che, avuto riguardo ai costi relativi al Comune di Saint-Vincent approvati con il suddetto documento, ai fini dell'elaborazione della tariffa TARI anno 2021:

- a) l'importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa ammonta a € 837.742,58 di cui € 401.506,76 di quota fissa ed € 436.235,82 di quota variabile;
- b) nel PEF 2021 si è proceduto alla determinazione e ripartizione del conguaglio calcolato come differenza tra i costi determinati nell'anno 2019 e i costi determinati per l'anno 2020 in applicazione della nuova metodologia MTR introdotta da ARERA; la differenza complessiva di €. 15.707,00 è stata portata a conguaglio nel PEF 2021 ai sensi dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, senza ulteriori rateizzazioni sugli anni successivi;
- c) per la determinazione delle tariffe TARI 2021 sono stati utilizzati gli stessi coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/99;
- d) ai sensi della legge regionale n. 30/2004 in Valle d'Aosta non trova applicazione il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992 e dal comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- e) le esenzioni e riduzioni sono definite nel vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) nonché alla deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12/03/2021 sopra richiamata;

PRESO ATTO che il Piano economico finanziario 2021 è stato validato in data 17.06.2021 dall'ETC (Ente Territorialmente Competente) costituito dal sub-ATO D "Evançon - Mont Cervin";

RITENUTO pertanto necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla rideterminazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 in ragione delle risultanze contenute nel PEF 2021 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (Appendice 1), per farne parte integrante e sostanziale, al fine di garantire la copertura integrale dei costi ivi contenuti relativi al Comune di Saint-Vincent;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, prevede che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione alla TARI 2021:

TARI	Acconto	30 novembre 2021
	Saldo	31 maggio 2022

CONSIDERATO infine il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le conseguenti gravi difficoltà per l'economia dell'intero Paese dovute alle varie tipologie di misure restrittive adottate dal Governo statale e regionale per fronteggiare la diffusione dei contagi;

RICHIAMATO l'art. 6 ("Agevolazioni TARI") del D.L. n 73 del 24.05.2021 ("Decreto-Sostegni Bis") che, al fine di attenuare l'impatto finanziario dovuto al perdurare dell'emergenza sanitaria, ha istituito uno specifico fondo con dotazione di 600 milioni finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni della Tari di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013 per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

VALUTATA l'opportunità e la legittimità di introdurre una specifica riduzione della Tassa Rifiuti per le utenze non domestiche, quale azione agevolativa che trova motivazione nell'interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, che risultano maggiormente colpiti dai provvedimenti emergenziali legati alla diffusione del virus COVID-19, riducendo il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi oppure che, pur non essendo obbligate per legge alla chiusura, hanno assistito ad un calo dell'attività esercitata;

PRECISATO che le suddette tali agevolazioni o riduzioni saranno concesse (in assenza di autocertificazioni) per le utenze non domestiche;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 2^a Commissione Consiliare Permanente in materia di Bilancio e attività produttive, competente per materia, in data 22/06/2021 come risulta dal verbale in atti, con il quale si esprime parere favorevole;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI, sotto la moderazione del Presidente del Consiglio comunale:

- **Assessore Leo BREAN:** l'assessore provvede all'illustrazione della proposta di deliberazione e riassume, per sommi capi, gli elementi di maggiore rilievo caratterizzanti l'argomento;
- **Consigliera Giacinta MERLIN:** intende chiedere all'Amministrazione di farsi portavoce presso l'Unité in merito ai disagi che comporta l'attuale modello di gestione di raccolta dei rifiuti. In particolare rileva il problema dell'indifferenziata presso quegli utenti, spesso anziani, che sono sottoposti a trattamenti medici domiciliari e che, molto spesso, producono

rifiuti indifferenziati che, per loro natura, non si prestano ad essere tenuti in casa per lunghi periodi perché malsani e anti-igienici. Il porta a porta per alcune tipologie di rifiuti e anche per alcune tipologie di utenze – sostiene Merlin – non è la soluzione ideale perché può risultare anti-igienico o addirittura incrementare l'abbandono di rifiuti illegale. Per ovviare a questo tipo di problematica propone l'adozione di mollok che funzionino mediante tracciabilità dell'utenza con la tessera sanitaria.

- **Assessore Leo BREAN:** l'assessore condivide la posizione del consigliere Merlin e si rende disponibile a farsi da portavoce presso l'Unité comunicando, anzi, di avere già avuto un contatto interlocutorio in tal senso, insieme agli uffici, per avviare delle collaborazioni. Sostiene che il sistema è assolutamente perfettibile e anche l'idea della tracciabilità del rifiuto mediante il codice fiscale dell'utente può essere valida. Nondimeno rileva come l'attuale sistema abbia comunque portato dei miglioramenti sui tassi di differenziazione dei rifiuti che ha determinato un effettivo contenimento del costo complessivo del servizio di trattamento e smaltimento.
- **Consigliera Carmen JACQUEMET:** evidenzia come uno dei problemi del costo del servizio rifiuti è che ci sono realtà ed esigenze diverse tra i vari comuni dell'Unité ma che comunque, con l'introduzione della raccolta differenziata, si sia fin da subito rilevato un notevole miglioramento della qualità della raccolta dei rifiuti. Riconosce la particolarità del problema dei rifiuti indifferenziati "medicali" e si chiede se non sia possibile che gli stessi operatori sanitari siano coinvolti in un sistema di smaltimento di questi ultimi. C'è bisogno di un confronto con l'Unité e l'USL in merito. La consigliera conclude l'intervento sostenendo che con l'attuale sistema non sia però possibile pensare ad una ulteriore riduzione dei costi per l'utenza finale.
- **Consigliere Maurizio CASTIGLIONI:** in qualità di rappresentante del Comune di Saint-Vincent in Comunità Montana dal 2013 al 2015 il consigliere porta l'attenzione sul fatto che le scelte di gestione del ciclo dei rifiuti siano figlie del famoso referendum del 2012 che ha vietato l'installazione in Valle d'Aosta di un pirogassificatore. Il consigliere ritiene che, con l'attuale normativa assai penalizzante per l'utenza, si stiano facendo degli autentici miracoli visto che tutto il lavoro di differenziazione è di fatto in capo all'utente, che però non ha un effettivo tornaconto a livello di riduzione tariffaria. E' necessario – secondo Castiglioni – in previsione del prossimo appalto di gestione del servizio, in scadenza nell'anno 2024, operare a livello di Unité e di CELVA per ottimizzare le soluzioni in campo, accelerando l'informatizzazione del sistema e lavorando sul ruolo dell'utente da cui dipende, in effetti, l'intero ciclo di differenziazione.
- **Consigliere Erik CAMOS:** vuole fare presente al Consiglio l'assenza sul territorio comunale di una discarica per gli inerti di cantiere. Ci sono sul territorio di comuni limitrofi delle discariche con ancora una buona capacità di assorbimento degli inerti e pertanto si chiede di approntare delle convenzioni per l'utilizzo di detti siti autorizzati, anche al fine di combattere il fenomeno dell'illecito abbandono di questi rifiuti sul territorio. In questo contesto – sostiene Camos – è auspicabile l'intervento dell'Unité che deve avere un ruolo di coordinamento e supervisione.
- **Sindaco Francesco FAVRE:** comunica di essersi segnato i vari suggerimenti emersi nel dibattito e dichiara che si farà carico sia di rivedere l'attuale sistema, che è assolutamente perfettibile, sia di verificare le possibili soluzioni al problema della discarica degli inerti.

PRESO ATTO che non si rilevano dichiarazioni di voto ai sensi dell'art. 68 del vigente Regolamento interno del Consiglio comunale;

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24/03/2015 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 12/03/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2021/2023;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 12/03/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 18 marzo 2021 con la quale si approva il PEG -Piano esecutivo di gestione 2021-2023, e vengono assegnate le quote di bilancio ai responsabili di spesa

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti:	16
Voti favorevoli:	0
Voti contrari:	0
Consiglieri astenuti:	0

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 del sub-ATO D – "Evançon - Mont Cervin", relativo all'Unité Mont Cervin, predisposto secondo il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti" di cui alla Delibera ARERA 443/2019/R/Rif, relativo ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin n. 61 del 17.06.2021, come da risultanze in atti;
2. DI PRENDERE ATTO che il PEF 2021 è stato validato in data 17.06.2021 dall'ETC (Ente Territorialmente Competente) costituito dal sub-ATO D;
3. DI PRENDERE ATTO dell'appendice 1 al MTR relativa al Comune di Saint-Vincent che prevede un importo dei costi complessivi da coprire mediante tariffa pari a € 837.742,58 di cui € 401.506,76 di quota fissa ed € 436.235,82 di quota variabile, come da documento allegato 1 al presente provvedimento a costituirne parte integrante;
4. DI DARE ATTO che nel PEF 2021 si è proceduto alla determinazione e ripartizione del conguaglio calcolato come differenza tra i costi determinati nell'anno 2019 e i costi determinati per l'anno 2020 in applicazione della nuova metodologia MTR introdotta da ARERA e che la differenza complessiva di €. 15.707,00 è stata portata a conguaglio nel PEF 2021 ai sensi dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, senza ulteriori rateizzazioni sugli anni successivi;
5. DI RIDETERMINARE – per le motivazioni indicate in premessa ed in ragione delle risultanze del PEF 2021 di cui sopra – le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani da applicare per l'anno 2021 come indicato nell'allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di seguito riepilogate:

NUCLEO FAMILIARE	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	QUOTA VARIABILE (€/anno)
1 componente	0,62544	48,56129
2 componenti	0,72968	87,41033
3 componenti	0,80414	111,69098
4 componenti	0,8637	145,68388
5 componenti	0,92327	174,82066
6 o piu' componenti	0,96794	199,1013

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE DI ATTIVITA'	QUOTA FISSA (€/MQ/ANNO)	QUOTA VARIABILE (€/MQ/ANNO)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4419	0,21957
Campeggi, distributori carburanti, parcheggi	0,69318	0,46532
Stabilimenti balneari	--	--
Esposizioni, autosaloni, utenze che hanno cessato l'attività	0,37259	0,21113
Alberghi con ristorante	1,15242	0,74232
Alberghi senza ristorante	0,7885	0,55315
Case di cura e riposo	0,86648	0,6604
Uffici, agenzie, studi professionali	0,97912	0,69333
Banche ed istituti di credito	0,50256	0,38003
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,96179	0,60044
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,31705	0,74316
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,90114	0,49826
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00512	0,6376
Attività industriali con capannoni di produzione	0,7885	0,29558
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,94446	0,38003
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,19376	5,067
Bar, caffè, pasticceria	3,15399	2,5183
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,06222	1,21861
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,26151	1,06323
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,25087	4,19885
Discoteche, night club	1,42103	0,72289

Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	1,88893	1,50321
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	6,06536	4,84743
Utenze giornaliere: Banchi di mercato ortofrutta, fiori e piante, agricoltori	11,99208	9,59014

6. DI STABILIRE che:

- sono assimilati alla categoria “ESPOSIZIONE, AUTOSALONI” le utenze non domestiche che hanno cessato l’attività, se effettivamente non utilizzate, da provarsi da parte del soggetto passivo;
- sono assimilati alla categoria “CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI” i parcheggi delle attività produttive;
- agli utenti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso al comune, la quantificazione avviene mediante dichiarazione o autocertificazione, con l’indicazione del numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante;
- in assenza della presentazione della dichiarazione integrativa è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari a: (due) 2 occupanti;

7. DI CONFERMARE le riduzioni TARI, per la sola parte variabile, deliberate dal Consiglio comunale con proprio atto n. 10 del 12/03/2021, come di seguito indicate:

- a. del 40% per i locali adibiti a colonie estive che siano destinati ad un uso stagionale risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati in modo continuativo durante la restante parte dell’anno. Anche la presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
- b. dell’80% per i locali dei caseifici o delle cooperative agricole, ove privi dell’annotazione dei requisiti di ruralità presso l’Ufficio del territorio, a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell’azienda agricola.
- c. del 40% ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell’immobile occupato;
- d. del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
- e. del 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore;
- f. del 25% per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007;
- g. del 20%: previa formale e motivata diffida dell’utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell’Autorità di subATO entro un congruo

termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;

- h. del 20% per le strutture di prossimità che vendono prevalentemente prodotti di artigianato, produzione locale e vendita prodotti a km zero;
- i. del 20% per i negozi adibiti prevalentemente al commercio elettronico;
- j. del 100% per i contribuenti che possiedono un immobile nel Comune quale cantina, autorimessa o altri simili luoghi di deposito che non siano di pertinenza dell'abitazione principale o di un'unità abitativa tenuta a disposizione. La parte fissa della tariffa viene considerata utenza domestica con un occupante.
8. DI CONFERMARE, come previsto nella deliberazione n. 10/2021 summenzionata,
- che la copertura finanziaria relativa alle esenzioni di abitazione occupate da nucleo familiare il cui indice ISEE non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico stabilito annualmente dall'INPS, quantificata per l'anno 2021 in circa € 4.426,00 deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come la copertura finanziaria della quota Tari mercatale, ricompresa nel nuovo Canone Unico Patrimoniale ex lege, pari per l'anno 2021 a circa € 1.100,00;
 - che, al fine di favorire la partecipazione attiva dei cittadini in forma di sussidiarietà orizzontale e di collaborare alla cura ed alla manutenzione del territorio, è possibile agevolare forme di collaborazione sociale, senza corrispettività di contributo, attraverso l'istituto del baratto amministrativo, applicabile sul credito tributario, dando atto che le esenzioni/riduzioni del tributo, oggetto di baratto amministrativo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse del Comune;
9. DI DISPORRE E RICONOSCERE – per le motivazioni in fatto e in diritto indicate nelle premesse a valere quale misura agevolative a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19 – per l'anno 2021 - una specifica agevolazione/riduzione annua pari al 45% sulla quota variabile della tariffa TARI approvata con la presente deliberazione, in favore di tutte le categorie di utenze non domestiche;
10. DI DARE ATTO che la previsione di minore entrata per l'applicazione della riduzione come definita con il presente provvedimento al precedente punto 9, calcolate sulla base della attuale banca dati TARI, determina un importo di stimati € 50.000,00 circa che trova copertura nel trasferimento statale di cui al fondo istituito dall'art. 6 del D.L. n 73 del 24.05.2021 (*"Decreto-Sostegni Bis"*);
11. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
12. DI STABILIRE le scadenze per la riscossione della TARI 2021 come di seguito:

TARI	Acconto	30 novembre 2021
	Saldo	31 aggio 2022

13. DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

14. DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
15. DI DARE ATTO che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento hanno effetto dal 01.01.2021 a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (portale del Federalismo Fiscale) entro il 31.10.2021, termine così prorogato dall'art. 106, comma 3/bis, della legge di conversione 77/2020 di conversione del DL Rilancio;
16. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
17. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin in qualità di SubATO D "Evançon - Mont Cervin".

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente
F.to : FREDERIC PICCOLI

Il Segretario Comunale
F.to : MANTEGARI Riccardo

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale
F.to MANTEGARI Riccardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale supplente ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2021 al 16/07/2021 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 01/07/2021 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 01/07/2021

Il Segretario Comunale supplente
F.to CHAPELLU Sara

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere
in ordine regolarità tecnica

Esito
favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to MANTEGARI Riccardo

Parere
in ordine regolarità contabile

Esito
favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to MANTEGARI Riccardo

Copia conforme all'originale, in formato digitale.
Saint-Vincent, 01/07/2021

Il Segretario Comunale Supplente
F.to CHAPELLU Sara